

# **AUTORITA' DI SISTEMA DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO**



## **DISCIPLINARE TECNICO**

**Per la progettazione progetto di fattibilità tecnica economica  
rafforzata coordinamento sicurezza in fase di progettazione  
e progettazione esecutiva**

**“Ristrutturazione banchine Ro-Ro tratto E e realizzazione  
banchinamento a tergo del II Ro-Ro”**

## **Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio:

### PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA RAFFORZATA

Il servizio di progettazione dovrà essere eseguito conformemente alle linee guida emanate dal CSLP (art. 48, comma 7, del decreto legge del 31.05.2021, n.77 convertito nella legge n. 108 del 29.07.2021) e dovrà contenere i seguenti elaborati:

Relazione illustrativa, relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie, disciplinare descrittivo e tecnico (CSA e CSA-Norme tecniche), schema di contratto, elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Relazione paesaggistica, Studio di impatto ambientale e/o studio di fattibilità ambientale, monitoraggio ambientale, l'adeguamento tecnico funzionale, Indagini geologiche-sismiche, Indagini geotecniche, Relazione geologica, geotecnica, idrologica ed idraulica, Relazione sismica e delle strutture, Studio moto ondoso e meteo marino del bacino portuale, Simulazione di manovra nave RO-RO RO-PAX, Elaborati grafici generali e di dettaglio.

La progettazione dovrà includere, quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione e approvazione.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti dalla normativa, necessari per la tipologia dell'intervento.

Il progetto dovrà essere comprensivo dei calcoli strutturali e di quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione ed approvazione. Esso dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, e determinare in ogni dettaglio, i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

### PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e a quanto previsto nella Parte II Titolo II Capo I Sezione IV art. 33- 43 del DPR 207/2010 in quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. e comprensivo dei calcoli strutturali e di quanto necessario all'acquisizione di permessi, pareri, nulla osta, ecc., per la sua validazione, approvazione e indizione gara sul progetto definitivo per l'intervento di che trattasi

*La progettazione dovrà essere sviluppata in modalità BIM e pertanto i concorrenti dovranno sviluppare il modello, prima dell'inizio della progettazione che dovrà essere utilizzato sia in fase di progettazione del PFTE che nella fase di progettazione esecutiva anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000. Il Modello proposto costituirà indirizzo per la successiva fase progettuale e, conseguentemente, fornirà elementi per la redazione del disciplinare di gara nella procedura sia per l'affidamento della direzione dei lavori che dei lavori mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

La progettazione dovrà essere inoltre redatta per essere inserita nella piattaforma GIS di questo Ente.

I materiali dovranno avere requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza.

Il progetto dovrà mirare alla efficienza energetica e alla sicurezza e funzionalità degli impianti nel rispetto dei CAM.

### COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A norma dell'art. 33, comma 1, lettera f e dell'art. 39 del D.P.R. 207/2010 l'incaricato dovrà assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione previa presentazione di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

#### **Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico**

La progettazione dovrà essere resa, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:

a) min. 3 copie oltre a tutte le copie necessarie per la trasmissione agli enti preposti per l'approvazione del progetto;

L'affidatario del servizio, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Inoltre, la progettazione dovrà essere redatta in formato BIM al fine del suo monitoraggio sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

#### **Art. 4 – Verifica e validazione degli elaborati progettuali**

Prima di dare inizio ai lavori oggetto dell'incarico, l'Ente validerà, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 il progetto. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici tecnici dell'Ente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrat-

tuale previsto ai sensi dell'art. 8) in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 8) oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione. Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

#### **ART. 5 – Assistenza tecnica dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento dell'incarico.

L'Autorità di Sistema Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

#### **Art. 6 – Adempimenti**

L'affidatario del servizio dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e le procedure fissate dall'Ente e in particolare effettuare, nel progetto, le modifiche necessarie per l'ottenimento dei pareri e/o delle autorizzazioni che si rendessero necessari per l'approvazione del progetto e/o l'esecuzione dei lavori (es. parere Min Ambiente, CSLP, ASL-VV.FF-COMUNE-REGIONE-ecc.). L'onere economico è compreso nel compenso fissato in fase di gara.

#### **ART. 7 – Modifiche agli elaborati di progetto**

Sarà compito dell'aggiudicatario del servizio, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo, venissero richieste dall'Ente, prima dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, la società appaltatrice del servizio è tenuta ad introdurle negli elaborati di progetto: per tali modifiche dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze da definirsi con apposita convenzione.

#### **Art. 8 – Termini di consegna e penale**

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati è determinato in giorni 90 (60 giorni PFTE e 30giorni P.E.). Tale termine sarà decurtato dai giorni di ribasso offerti per l'esecuzione, come da offerta proposta in fase di gara.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille del compenso professionale riferito alla prestazione oggetto del ritardo. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile alla ditta appaltatrice.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 13) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Per ogni fase, prima della consegna definitiva degli elaborati, è richiesto almeno un controllo di verifica dei medesimi elaborati, da effettuarsi in contraddittorio con i funzionari tecnici dell'Autorità Portuale o con la società incaricata della validazione del progetto.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire secondo quanto di seguito riportato:

- ✓ entro 30 giorni dalla consegna del servizio dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati tecnici per l'avvio della procedura di approvazione ATF presso il CSLP (I Step);
- ✓ entro 45 giorni tutti gli studi, le indagini e gli elaborati propedeutici per l'avvio conferenza dei servizi per l'acquisizione dei prescritti pareri da parte degli enti coinvolti nella procedura (II Step);
- ✓ entro 60 giorni dalla consegna del servizio dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati concernenti la progettazione di fattibilità tecnico economica (III step);
- ✓ entro 30 giorni dalla comunicazione del RUP a seguito di approvazione del PFTE trasmissione del progetto esecutivo completo per avvio della sua verifica e validazione (IV step).

### **Art. 9 – Proprietà del Progetto**

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

### **Art. 10 – Affidamento e compenso professionale**

Il compenso per la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione è fissato nella misura pari all'importo di € ----- offerto in sede di offerta escluso il contributo integrativo nella misura prevista dalla legge.

Il compenso dovuto per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è quantificato nell'importo offerto, e troverà finanziamento per come quantificato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante per l'espletamento del servizio, l'affidatario del servizio non potrà nulla altro a pretendere nel corso del rapporto.

I progettisti potranno svolgere prestazioni ulteriori o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale di assenso da parte dell'Ente ed impegnata la relativa spesa in più qualora dovuta. L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà il divieto per l'Autorità di Sistema Portuale di corrispondere qualsiasi maggiore somma sia a titolo di onorario che di spesa.

### **Art. 11 - Modalità di pagamento del compenso professionale**

Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- 20% come anticipazione sul valore del contratto di appalto. L'anticipazione sarà erogata secondo quanto previsto al comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 sempre che:
  - siano trascorsi 15 giorni dall'inizio dell'attività;
  - sia stata costituita la garanzia sull'anticipazione mediante fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
- saldo servizio di redazione PFTE all'approvazione del PFTE;
- saldo servizio di redazione P.E. ad approvazione dello stesso ed emissione della polizza assicurativa di cui all'art. 12.

Il pagamento sarà emesso entro 30 giorni data fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Per le eventuali controversie che dovessero nascere tra le parti, dall'applicazione della presente convenzione, fin da ora si stabilisce la competenza del Tribunale di Palmi.

### **Art. 12 - Coperture assicurative**

L'affidatario della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 106, commi 2 e 9, del D.lgs. 50/2016.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Autorità di Sistema Portuale dal pagamento delle spese di progettazione.

L'affidatario del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

### **Art. 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**

L'Autorità Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la progettazione effettivamente svolta fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'affidatario del servizio di progettazione avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 8;
- 2) accertate infrazioni da parte della società incaricata della progettazione.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell'affidataria del servizio le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altra Società.

L'Ente resterà libero da ogni impegno verso la società affidataria della progettazione senza che questa possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

#### **Art. 14 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento dell'appalto ed alla liquidazione dei compensi, che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

#### **Art. 15 - Efficacia**

Il presente disciplinare impegna le parti e diviene efficace solo dopo la stipula del contratto. La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

#### **Art. 16 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 145/2000 e dell'art. 139 del DPR n. 207/2010:

- a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

#### **Art. 17**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Disciplinare Tecnico si richiamano le norme vigenti in materia.